



Verbale Assemblea Straordinaria del 12 Giugno 2019

Modifiche statutarie effettuate ai fini degli adempimenti del D.Lgs 03/0/2017 N. 117 (art. 101, comma 2)

L'Assemblea, in seconda convocazione, inizia alle ore 17:10 presenti

Arturo Miari – Presidente, Gilardi Manuela – Vice Presidente con delega di Boscardin Giorgia, Anna Rita Miari – Segretario, Felicina Toniazzo, Maria Grazia Passuello con delega di Fava d'Alberto Bruno.

Il Presidente presiede, il Segretario verbalizza.

Il Presidente inizia la lettura del nuovo statuto, in tutti i suoi articoli.

Durante la lettura il Segretario, che ha seguito la stesura del nuovo statuto in tutti i suoi dettagli, fornisce le delucidazioni e chiarisce le differenze rispetto allo Statuto che viene modificato. In modo particolare le spiegazioni riguardano:

- . tempi e modalità della convocazione delle Assemblee, sia ordinaria che straordinaria con particolare riferimento ai tempi di preavviso, alla necessità di confermare ricevuta della convocazione e la possibilità di conferire delega ad altra persona in calce all'avviso di convocazione stessa;
- . il fatto che le adunanze in difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono valide se partecipano di persona o per delega tutti i soci;
- . tempi e modalità di ammissione e/o esclusione di nuovi soci;
- . composizione, doveri e responsabilità del Consiglio Direttivo;
- . procedure da seguire in caso di scioglimento dal momento in cui avrà efficacia l'operatività del Registro Unico del Terzo Settore.

Al termine della lettura si procede alla votazione: il nuovo Statuto viene approvato all'unanimità.

Il nuovo Statuto aggiornato è quello che si allega.

La riunione termina alle ore 18:30

Arturo Miari
Presidente

Anna R. Miari
Segretario



Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Biella
Ufficio Territoriale di Biella

Reg.to al N. 1024 Serie 3

Addi 12 GIU. 2019

Liquidato € ESENTE

Versato €

L'INCARICATO FUNZIONARIO

Domenico Francesco

Firma su delega del Direttore Prov.le, dr. Francesco FERRIGNO

Valdilana (Trivero), 12 Giugno 2019



ASSOCIAZIONE
GIORGIO e NINO MAUREL
ONLUS



Trivero 5 giugno 2019

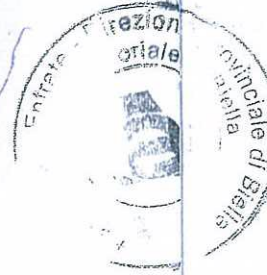
CONVOCAZIONE – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Con la presente si convoca l'assemblea straordinaria dell'Associazione Giorgio e Nino Maurel Onlus presso la sede di Trivero/Valdilana per il giorno
11 giugno 2019 alle ore 17:00 in prima convocazione,
e il
12 giugno 2019 alle ore 17:00 in seconda convocazione.

Ordine del giorno:
MODIFICHE STATUTARIE EFFETTUATE AI FINI DEGLI ADEMPIMENTI RICHIESTI DAL D.LGS. 117 DEL 03/07/2017 (ART. 101, COMMA 2)

Il Presidente

Per modificare lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.



Statuto dell'Organizzazione di Volontariato

"Associazione Giorgio e Nino Maurel ODV"



Art. 1 - Costituzione, Denominazione e Sede

- 1) E' costituita, conformemente alla Carta Costituzionale e ai sensi del Decreto Legislativo N. 117 del 3 Luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, l'Organizzazione di Volontariato "Associazione Giorgio e Nino Maurel Odv" siglabile "Giorgio e Nino Maurel Odv".
- 2) La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS.
- 3) L'Associazione ha sede legale nel Comune di Valdilana. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
- 4) La durata dell'ODV non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista dall'art. 14.
- 5)

Art. 2 - Scopi e finalità

- 1) L'ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro, e, ispirandosi a finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale, si prefigge lo scopo
 - a) di collaborare e sostenere le opere e le iniziative benefiche in tutto il mondo;
 - b) di favorire la solidarietà ed educare al clima di amicizia e fraternità;
 - c) di sostenere e favorire iniziative a favore dei disagiati;
 - d) di favorire la condivisione di esperienze e collaborare con gli altri gruppi che perseguono gli stessi scopi.

Art. 3 - Attività

- 1) L'ODV si propone (ai sensi dell'art. 5 D.Lgs 117/2017 e s.m.i) di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

MA pe



Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'ODV intende:

- a) Promuovere e partecipare ad eventi sul territorio per raccogliere donazioni liberali a sostegno delle attività dell'ODV stessa;
Organizzare, promuovere e partecipare a incontri di sensibilizzazione sulle tematiche oggetto dell'attività dell'ODV;
Organizzare, promuovere e partecipare a incontri nelle scuole e sul territorio sui temi oggetto dell'attività dell'ODV e su tematiche di attualità sempre ad essa inerenti;
 - d) Sostenere, anche finanziariamente, realtà e attività benefiche sul territorio e all'estero inerenti allo scopo dell'ODV;
 - e) Collaborare con altre organizzazioni sui temi della legalità, della pace e della non violenza, nonché per la promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, proponendo e partecipando alle iniziative proposte;
- 2) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV prevalentemente a favore di terzi e tramite prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
 - 3) L'ODV inoltre potrà esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs 117/2017 e s.m.i.. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea dei soci.
Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 del D.Lgs 177/2017 e s.m.i..
 - 4) L'attività del volontario non potrà essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario potranno essere rimborsate dall'Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per le attività prestate, previa documentazione e comunque entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei Soci.
Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, N. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibererà sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.Lgs 117/2017).
Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
 - 5) L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.Lgs 117/2017 e s.m.i.
 - 6) L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4 - Patrimonio e Risorse Economiche

- 1) Il patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da
 - . Beni mobili e immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV
 - . Erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV
 - . Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio
- 2) L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da
 - a) Quote associative e contributi degli aderenti
 - b) Contributi pubblici e privati

MA  2

- c) Donazioni e lasciti testamentari
d) Rendite patrimoniali
e) Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 D.Lgs 117/2017 e s.m.i.)
f) Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs 117/2017 e s.m.i.
g) Attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. (purché lo Statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali)

- 3) L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1 gennaio e il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del Decreto Legislativo N. 117 del 3 Luglio 2017 e s.m.i. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV almeno dieci giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
- 4) E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 5) E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5 – Soci

- 1) Ai sensi dell'art. 32 D.Lgs 117/2007 e s.m.i. il numero dei soci è illimitato. Possono far parte dell'ODV tutte le persone fisiche (in numero non inferiore a sette) che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
- 2) L'adesione alla ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6

Art. 6 – Criteri di Ammissione e Esclusione

- 1) L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta. L'ammissione di un nuovo socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale lo stesso si impegna a rispettare lo Statuto ed ad osservare regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'ODV.
- 2) Avverso eventuale rigetto della domanda di ammissione che deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 30 giorni, è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.
- 3) Il ricorso all'Assemblea dei Soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
- 4) Il Consiglio Direttivo, a seguito della delibera dell'Assemblea dei soci, comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.

MA *[signature]*



- 5) La qualità di socio si perde
 - a) Per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV
 - b) Per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ODV
 - c) Per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale trascorsi 30 giorni dall'eventuale sollecito scritto.
- 6) L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
- 7) La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.
- 8) In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

Art. 7 - Diritti e Doveri dei Soci

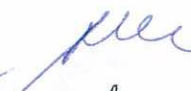
- 1) Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV e alla sua attività.
In modo particolare:
 - a) I soci hanno diritto
 - . di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazione e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV.
 - . di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi
 - . di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto
 - . di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo
 - b) I soci sono obbligati
 - . all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali
 - . a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV
 - . al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei Soci. La quota associativa è intransmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8 - Organi dell'ODV

- 1) Sono organi dell'ODV
 - . L'Assemblea dei soci
 - . Il Consiglio Direttivo
 - . Il Presidente

Art. 9 - Assemblea dei Soci

- 1) L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.

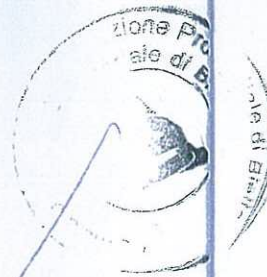
MA 



- 2) Hanno diritto di intervenire all'Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro soci e in regola con l'eventuale pagamento della quota associativa annuale qualora sia stata prevista, e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
- 3) Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati nelle Associazioni con meno di 500 soci e più di 5 associati nelle Associazioni con più di 500 soci.
- 4) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, o dal Vice Presidente o, in loro assenza o impedimento, da un socio scelto dalla maggioranza dei presenti. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
- 5) L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 degli associati aventi diritto di voto.
- 6) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione con sette giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
- 7) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
- 8) Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
- 9) L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'ODV. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10 - Assemblea Ordinaria dei Soci

- 1) L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto al voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non votano.
- 2) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
- 3) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
- 4) L'Assemblea ordinaria
 - Approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art 13 del D.Lgs 117/2017 e s.m.i.
 - Discute e approva i programmi di attività
 - Elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca



- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- Ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti
- Approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni
- Delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari
- Delibera sull'ammissione e/o esclusione dei soci
- Delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza
- Delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissioni di nuovi associati
- Delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stessa
- Determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art 3 comma 4 dello Statuto
- Approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV
- Delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art 3 comma 3 del presente statuto

- 5) Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 11 - Assemblea Straordinaria

- 1) La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall' art. 9.
- 2) Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
- 3) L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 12 - Consiglio direttivo

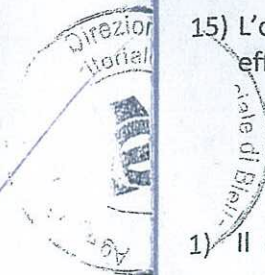
- 1) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 5 membri scelti fra i soci, che durano in carica un anno sociale e sono rieleggibili fino ad un massimo di tre mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo. In questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile.
- 2) L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.
- 3) Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario/Tesoriere
- 4) Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ODV, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ODV; cura la tenuta del libro



cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

- 5) In casi di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti; la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità, l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
- 6) Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
- 7) Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
- 8) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dai più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività
 - attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea
 - redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art 13 del D.Lgs 117/17 e s.m.i.
 - sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci
 - sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari.
 - propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art 3 comma 3 del presente statuto.
 - ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano associati o esperti, anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti
- 9) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
- 10) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno tre volte l'anno e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure ne sia fatta domanda da almeno uno dei membri del Consiglio stesso.
- 11) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con sette giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
- 12) I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario/Tesoriere e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
- 13) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, la deliberazione si considera non approvata.
- 14) Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

MA *see*
7



- 15) L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14) avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 13 – Presidente

- 1) Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno
- 2) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
- 3) In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente.
- 4) Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14 - Scioglimento

- 1) L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art 9 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.
- 2) In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all'art 45, comma 1 del D.Lgs 117 del 3/7/17 e s.m.i.), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7/5/2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli
- 3) L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2) avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 15- Norme Finali

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Decreto Legislativo N. 117 del 3 Luglio 2017 e s.m.i. e relativi decreti attuativi della normativa nazionale e regionale in materia.

Miari Arturo
Presidente

Miari Anna Rita
Segretario